

Riflessioni sulla risarcibilità del danno non patrimoniale alla luce della Sentenza n. 26972/08 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza di merito

*Fabio Bravo**

Riassunto

La recente sentenza n. 26972 resa in Italia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in data 11 novembre 2008 ha fissato la corretta interpretazione delle norme giuridiche sul “danno non patrimoniale” ed i principi che devono essere applicati dalla giurisprudenza di merito. Alcuni aspetti presentati dall’interpretazione della Suprema Corte, tuttavia, presentano difficoltà applicative, evidenziate dalla prima casistica giurisprudenziale che ha fatto seguito alla sentenza sopra citata. Questo studio si propone di analizzare gli aspetti critici ed i problemi presentati dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza chiamata a darne la prima attuazione.

Résumé

Le récent jugement n° 26972 rendu le 11 novembre 2008 par les Chambres Unies de la Cour de Cassation italienne a fixé l’interprétation correcte des normes juridiques sur le « dommage non patrimonial » et les principes qui doivent être appliqués par la jurisprudence. Toutefois, certains aspects de cette interprétation sont difficile à appliquer et ces difficultés sont soulignées par la première jurisprudence qui a suivi le jugement mentionné ci-dessus. Cette étude a pour but d’analyser non seulement les aspects critiques et problématiques du jugement de la Cour de Cassation Chambres Unies, mais aussi ceux de la jurisprudence successive qui doit le mettre à exécution.

Abstract

The recent decision No. 26972 of the Italian Supreme Court (United Sections) of November 11, 2008 fixed the correct interpretation of law about “non pecuniary loss” and the principles that must be applied by the other Italian courts. Nevertheless some aspects of the interpretation provided by the Italian Supreme Court are not so easily applied and the first cases after the decision named above present some problems. This study analyses the critical aspects and the questions presented by the decision of the United Sections’ Italian Supreme Court and the subsequent decisions of the Italian judges.

* Avvocato, è ricercatore e professore aggregato all’Università di Bologna, nonché socio della Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.).

1. Bipolarismo risarcitorio e rivisitazione della categoria di danno non patrimoniale.

Nel nostro ordinamento giuridico abbiamo assistito, con riferimento al tema della risarcibilità del danno non patrimoniale, ad un tumultuoso susseguirsi di contrapposte soluzioni giurisprudenziali e di articolate tesi dottrinali, che si sono confrontate nel tempo talvolta con animi non sempre pacati. Il confronto più acceso, com'è noto, ha riguardato la categoria del danno esistenziale¹.

La stessa sentenza n. 26792/08 della Suprema Corte di Cassazione, resa a sezioni unite, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare tra le diverse singole sezioni, dà conto di come l'ordinanza di remissione al Collegio, emanata dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, abbia rilevato «che negli ultimi anni si sono formati in tema di danno non patrimoniale due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, l'uno favorevole alla configurabilità, come autonoma categoria, del danno esistenziale – inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come il pregiudizio non patrimoniale, distinto dal biologico, in assenza di lesione dell'integrità psico-fisica, e dal c.d. danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto – l'altro contrario».

I contrapposti orientamenti sono stati ben analizzati dalla dottrina, che, in uno studio portato avanti da molti anni e diffuso ben prima dell'avvento della citata sentenza delle sezioni unite, ha contrapposto gli «esistenzialisti» ai «non

¹ Sul punto si veda l'interessante contributo di C. Castronovo, «Il danno esistenziale: il lungo addio», in *Danno e responsabilità*, 2009, n. 1, pp. 5 e ss.

esistenzialisti», per sostenere, in uno con questi ultimi, la risarcibilità integrale del danno non patrimoniale senza ricorrere alla categoria del danno esistenziale, in ordine alla quale sono state sollevate perplessità e dubbi molteplici².

L'introduzione in dottrina della categoria di danno esistenziale ed il largo seguito che ha avuto in giurisprudenza, a tal punto da far apparire minoritario l'orientamento negativo che poi è prevalso in sede di riflessioni a sezioni unite, muoveva da un'esigenza ben visibile, data dalla necessità di sopperire a quell'orientamento interpretativo che finiva per tralasciare, dal novero dei danni risarcibili, quella componente del danno non patrimoniale che non era classificabile nel danno biologico, non trattandosi di lesione alla sfera psicofisica del danneggiato, né nel danno morale subiettivo, inteso restrittivamente come sofferenza transeunte per la lesione subita.

Ove, infatti, il danno non patrimoniale fosse fatto coincidere con il danno biologico e con il danno morale come sopra restrittivamente inteso, il grave rischio era dato dall'impossibilità di ottenere un risarcimento integrale dei danni non patrimoniali subiti dalla persona, come ad esempio nell'ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale a seguito di uccisione del prossimo congiunto, non necessariamente culminante in una compromissione permanente

² Il riferimento è a G. Ponzanelli, «Introduzione», in G. Ponzanelli (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Cedam, Padova, 2007, pp. 1 e ss., il quale, con una facile profezia precedente all'intervento della citata sent. n. 26972/08, ha ricordato come sembrasse ovvio che, di fronte all'acceso dibattito tra fautori e non di tale discussa categoria di danno, «la questione della risarcibilità del danno esistenziale sarà portata, primo o poi, all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, visto che la Suprema Corte ha manifestato, nel 2006 e nel 2007, opinioni sicuramente divergenti sul punto».

della propria integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale e, al contempo, sicuramente connotato da una lesione che trascende la temporanea sofferenza ravvisata nella classica categoria del danno morale subiettivo.

Si è iniziato così, con decisioni reiterate dalla Suprema Corte di Cassazione, a riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale tipizzandolo per lo più in tre sottocategorie principali, quali il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale, con il rischio di un automatico cumulo risarcitorio comportante parziali sovrapposizioni tra una categoria ed un'altra, con possibili duplicazioni nello stabilire l'entità del danno risarcibile³.

Con il tempo, tuttavia, soprattutto a seguito delle note sentenze della Suprema Corte di Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003, nonché della Corte Costituzionale n. 233 del 2003, si erano iniziati a sgretolare quei concetti che hanno portato alla ribalta la categoria del danno esistenziale. Ciò che più ha contribuito alla revisione ed al ridimensionamento dell'orientamento maggioritario «esistenzialista» è stata l'evoluzione del concetto di danno non patrimoniale, testualmente richiamato dall'art. 2059 c.c., giacché esso è stato ritenuto risarcibile:

a) anche in assenza di reato, con sostanziale travalicamento del limite interpretativo un tempo ravvisato dal combinato disposto dell'art. 2059 c.c. con l'art. 185, co. 2, c.p.;

b) anche in assenza di una espressa previsione di legge ordinaria, purché vi fosse una lesione di interessi tutelati a livello costituzionale

³ A. Gnani, "L'art. 2059 c.c. nel nome del danno non patrimoniale: una «lunga marcia» non ancora compiuta", in G. Ponzanelli (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, op. cit., pp. 104 e ss.

dall'ordinamento giuridico (c.d. lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.).

In particolare, proprio la possibilità di risarcire lesioni di interessi particolarmente qualificati, quali quelli a copertura costituzionale, ha portato, negli ultimi anni ed anche prima dell'intervento della Cassazione a sezioni unite, a quella radicale trasformazione in forza della quale «il danno non patrimoniale non è più identificato con il danno morale soggettivo, abbraccia ora ogni pregiudizio non patrimoniale e non reddituale, purché, oltre al reato e a legislazioni speciali, sia stato violato un interesse della persona costituzionalmente rilevante»⁴.

Venutasi a creare la giusta dilatazione del concetto di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., a tal punto da ricomprendere non solo il danno morale subiettivo, ma anche ulteriori danni non patrimoniali diversi dal danno morale, incluso quelli aventi una copertura costituzionale diversa dall'art. 32 Cost. su cui si fonda invece il danno biologico, l'approccio sistematico sull'integrale risarcibilità del danno non patrimoniale ha subito un conseguente naturale assestamento.

L'epilogo di tale assestamento lo troviamo proprio nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 26972 del 2008.

Infatti, in essa viene innanzitutto affermato il sistema bipolare di integrale risarcimento del danno, che considera rilevanti, da una parte, il danno *patrimoniale*, la cui principale norma di riferimento è ravvisata nell'art. 2043 c.c., e, dall'altra parte, il danno *non patrimoniale*, la cui risarcibilità è assicurata dall'art. 2059 c.c.

In secondo luogo viene ribadito che quella relativa al danno non patrimoniale è l'unica categoria di

⁴ G. Ponzanelli, "Introduzione", op. cit., p. 4.

danno non patrimoniale giuridicamente ammissibile, senza possibilità di ravvisare ulteriori categorie o sottocategorie di danno non patrimoniale. Le voci di danno tradizionalmente indicate in giurisprudenza, compreso il danno morale, il danno da lesione del rapporto parentale ed il danno biologico, devono essere intese solo ed esclusivamente come categorie descrittive (e non come autonome voci di danno risarcibile), appartenenti all'unica categoria di danno non patrimoniale. Rimarca la Corte di Cassazione, nella sentenza in parola, che tale ragionamento deve essere applicato sia al danno biologico, sia alle altre ipotesi di danno non previsto dalla legge ma incidente su valori costituzionalmente garantiti. Segnatamente, la richiamata sentenza si premura di precisare, sul punto, che è «solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico. Ci si riferisce in tal modo ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionale della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”, e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale»⁵.

⁵ Sul delicato ed importante percorso che ha portato

Aggiunge poi la Cassazione, nella medesima sentenza, che «è ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica definizione di danno da perdita del rapporto parentale», per concludere espressamente che «In tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte costituzione».

L’etichettamento delle diverse figure di danno non patrimoniale, pertanto, può essere usato in senso descrittivo per riferirsi ad un aspetto o ad un altro del danno non patrimoniale complessivamente ed unitariamente inteso, ma non deve ovviamente portare a sovrapposizioni risarcitorie attraverso il ricorso alle diverse singole voci di danno, come avverrebbe qualora una voce, pur descrittivamente utilizzata, vada a sovrapporsi parzialmente ad altra voce di danno. Se si sommassero i risarcimenti delle singole voci descrittive dell’unitaria categoria di danno non patrimoniale vi sarebbe il rischio di avere, per le possibili sovrapposizioni anche parziali, una somma complessiva, per il *quantum* risarcibile, superiore a quanto spetterebbe, in realtà, considerando unitariamente il risarcimento integrale del danno non patrimoniale.

2. «Catalogo» dei casi di danno non patrimoniale. Tipicità ed esclusione del numero chiuso.

all’affermazione prima dottrinale, poi giurisprudenziale (e legislativa) del danno biologico, nonché della sua risarcibilità, si veda l’opera di G. Alpa, *Il danno*

Pur avendo ribadito con inequivocabile chiarezza l'esistenza di una sola categoria di danno non patrimoniale, l'esistenza di qualsivoglia sottocategoria o voce di danno e la mera descrittività delle voci di danno non patrimoniale affermatesi in giurisprudenza e legislativamente (come il danno morale, il danno biologico ed il danno da perdita del rapporto parentale), la sentenza n. 26972/2008 della Cassazione a sezioni unite pone taluni problemi interpretativi, rilevanti a livello applicativo, nella parte in cui si perita di rilevare l'assoluta tipicità del danno non patrimoniale e, conseguentemente, l'esistenza di un «catalogo» di casi determinati, che possono essere individuati attraverso una espressa previsione della legge ordinaria, oppure ricostruiti interpretativamente dal giudice, sulla base dei principi enucleabili dalla «legge fondamentale», ossia dalla Carta Costituzionale.

Occorre premettere, infatti, che il risarcimento del danno patrimoniale viene considerato risarcibile secondo il principio di «atipicità» dell'illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ogni qualvolta venga ravvisato un «danno ingiusto», che, proprio per il criterio dell'«ingiustizia» del danno, occorre individuare di volta in volta in relazione al caso concreto, senza alcuna necessaria predeterminazione legislativa della fattispecie. Viceversa, la dizione dell'art. 2059 c.c., che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale solamente nelle ipotesi previste dalla legge, reclama che le fattispecie risarcibili siano tipizzate dal legislatore.

Così è storicamente per tutte le ipotesi di danno derivanti da reato, dato che l'art. 185, co. 2, c.p.

biologico. Percorso di un'idea, Cedam, Padova, 2003, a cui si rimanda per i dovuti approfondimenti.

dispone che l'autore del reato sia tenuto a risarcire anche il danno non patrimoniale.

Altrettanto è avvenuto per il danno cagionato a seguito di illecito trattamento di dati personali, stante l'originario disposto di cui all'art. 29, co. 9, della legge n. 675/1996, successivamente confluito nell'art. 15, co. 2, del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)⁶.

Il discorso non cambia con riferimento ad altre ipotesi, tra le quali quelle di cui all'art. 2 della legge n. 117/1998 in relazione ai danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie, all'art. 44, co. 7, d.lgs. 286/1998, con riguardo all'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi, nonché all'art. 2 della legge n. 89/2001, relativamente al mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo. Altrettanto potrebbe dirsi per ciò che attiene al danno biologico, dato che ora, recependo altre norme previgenti, espressamente gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private garantiscono la risarcibilità del danno, classificabile come non patrimoniale, per il quale tuttavia sussiste una

⁶ La sent. n. 26972/2008, resa a sezioni unite dalla Suprema Corte di Cassazione, per la verità, nel catalogare il danno cagionato da trattamento di dati personali tra i casi di danno non patrimoniale risarcibile per espressa previsione di legge, fa riferimento solamente all'art. 9, co. 9, legge n. 675/1996, dimenticando incredibilmente di aggiornare il riferimento normativo al noto Codice in materia di protezione dei dati personali, che è risalente al 2003. Per un commento alla disciplina ed alla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da trattamento di dati personali sia consentito rinviare a F. Bravo, «La responsabilità per danno da trattamento di dati personali», in G. Alpa, G. Capilli, P.M. Putti (a cura di), *Casi scelti in tema di responsabilità civile*, Cedam, Padova, 2004, pp. 125-143; nonché a F. Bravo, «Invio di SMS commerciali e risarcimento del danno da illecito trattamento di dati personali», in *Il diritto*

copertura costituzionale *ex art. 32 Cost.*, a prescindere dal riferimento alla disciplina dettata con legge ordinaria.

Al di là delle ipotesi tipizzate dal legislatore ordinario, e prime fra tutte le fattispecie in cui l'illecito commesso integra l'ipotesi di reato, l'individuazione delle fattispecie in cui è possibile addivenire al risarcimento del danno non patrimoniale va ravvisata nella violazione di interessi protetti costituzionalmente. In tal caso non è che non vi sia una previsione di legge che riconosce la risarcibilità del danno richiesta dall'art. 2059 c.c., ma tale previsione deve essere ravvisata direttamente nella norma fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Poiché però la risarcibilità del danno non patrimoniale non è esplicitamente affermata, spetterà al giudice verificare, di volta in volta, la sussistenza o meno della copertura costituzionale per l'individuazione dei casi tipici.

Nel catalogo dei casi tipici in cui è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale, rinvenibili dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione ha annoverato:

- a) il già riferito danno biologico, come danno da lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.);
- b) la lesione dei diritti inviolabili della famiglia, incluso il danno da perdita del rapporto parentale (artt. 2, 29 e 30 Cost.);
- c) la violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, nonché, più in generale, tutti i diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);

dell'informazione e dell'informatica, 2007, n. 4/5, pp. 793-814.

d) la sofferenza psichica patita dal danneggiato in caso di morte che, dopo un breve lasso di tempo, faccia seguito alle lesioni subite. Tale sofferenza, infatti, «non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione» (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26972/2008);

e) il pregiudizio rilevante patito nell'ambito di un rapporto contrattuale, qualora investa interessi di rango costituzionale, come avviene ad esempio nelle ipotesi di violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore *ex art. 2087 c.c.* In tali fattispecie entrano infatti in rilievo l'art. 32 Cost. quanto alla tutela dell'integrità fisica, nonché gli artt. 1, 2, 4 e 35 Cost. quanto alla tutela della dignità della persona del lavoratore, trattandosi di diritti inviolabili sanciti dalla carta costituzionale, la cui lesione non può non dar luogo a pregiudizi non patrimoniali da inadempimento contrattuale, rientranti nella categoria descrittiva del danno esistenziale, assolutamente risarcibili in quanto si tratta, sostanzialmente, di «una ipotesi di risarcimento di danno non patrimoniale in ambito contrattuale legislativamente prevista» (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26972/2008);

f) i c.d. «contratti di protezione», tra i quali vengono annoverati, ad esempio, quelli conclusi nel settore sanitario⁷, quelli conclusi nel settore

⁷ A tal proposito la sentenza n. 26972/2008, resa a sezioni unite dalla Corte di Cassazione, ha rimarcato che per i contratti di protezione conclusi nel settore sanitario «gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali», come del resto affermato da copiosa

dell'istruzione, quanto ai rapporti intercorrenti tra allievo e istituto scolastico⁸, nonché quelli relativi al rapporto di lavoro, nel cui ambito l' «esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno», dato che nell'ambito del rapporto di lavoro, proprio in forza del già citato art. 2087 c.c., è palese come «l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge»⁹.

Ciò che invece veniva fatto rientrare nel c.d. danno esistenziale diviene risarcibile, secondo la Corte, «solo entro il limite segnato dalla

giurisprudenza, nell'ambito della quale i danneggiati, «a seconda dei casi, avevano subito la lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32, co. 1, Cost.), sotto il profilo del danno biologico sia fisico che psichico (sent. n. 1511/2007); del diritto inviolabile all'autodeterminazione (art. 32, co. 2, e 13 Cost.), come nel caso della gestante che, per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi citate), e nei casi di violazione dell'obbligo del consenso informato (sent. n. 544/2006); dei diritti propri della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002 e conformi citate.

⁸ In tali contratti di protezione la citata sentenza n. 26972/2008, richiamando come precedenti Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 9346/2002 e Cass. Civ., sent. n. 8067/2007, afferma come la fonte del rapporto sia derivante dal «contatto sociale» e «tra gli interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello all'integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione».

⁹ In tale senso si veda, ancora una volta, Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26972/2008. Medesimo ragionamento anche per il contratto di trasporto, in riferimento al quale la medesima pronuncia motiva sostenendo che «la tutela dell'integrità fisica del trasportato è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (art. 1681 c.c.). Il vettore è quindi obbligato a risarcire a titolo di responsabilità contrattuale il danno biologico riportato nel sinistro del viaggiatore. Ove ricorra l'ipotesi di *inadempimento-reato* (lesioni colpose), varranno i principi enunciati con riferimento all'ipotesi del danno non patrimoniale da *reato*, anche in relazione all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e sarà dato il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione».

ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria» (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26972/2008). Proprio con riferimento al rapporto di lavoro, il Supremo Collegio esemplificativamente afferma che quando il precedente orientamento giurisprudenziale riconosceva la risarcibilità del «danno esistenziale» al lavoratore, per la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti, finiva per utilizzare una «Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti allo svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata» (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26972/2008).

Tali casi di danno non patrimoniale, che vanno indagati nell'ottica della tipicità, non costituiscono però un numero chiuso, dato che, ora dall'esame della legislazione ordinaria vigente, ora dall'esame della rilevanza costituzionale dei diritti di volta in volta lesi, è possibile rinvenire interessi protetti dall'ordinamento giuridico, risarcibili nell'ambito del danno non patrimoniale. Più precisamente, la richiamata sentenza della Cassazione a sezioni unite, nell'affermare che il «catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso», si premura di precisare che la «tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente

momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un *processo evolutivo*, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se *nuovi interessi* emersi nella *realtà sociale* siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana».

Ebbene, tale clausola di apertura, si noti, sembra destinata a creare una valvola con cui l'autorità giudiziaria dichiara di voler conservare un ampio margine nell'applicazione dell'art. 2059 c.c., fino ad incidere sostanzialmente sul principio di tipicità degli illeciti non patrimoniali risarcibili. Infatti, anche di fronte alle medesime norme costituzionali, la Corte anticipa che sarà possibile per il giudice incrementare le ipotesi «tipiche» di danno non patrimoniale risarcibile, andando ad individuare «nuovi interessi» di volta in volta emergenti dalla «realtà sociale».

3. Frammentazione dell'unitaria categoria di danno non patrimoniale nelle ipotesi tipiche di risarcimento. Problemi relativi alla quantificazione del risarcimento, ampliamento dei poteri del giudice e *reductio ad unitatem*

Ora, benché la categoria di danno non patrimoniale sia unitaria e contrapposta solamente al danno patrimoniale, secondo il professato bipolarismo del sistema risarcitorio, sorge il problema teorico ed operativo in ordine a come procedere alla quantificazione del risarcimento. Infatti, la «tipicità» del danno non patrimoniale, come può agevolmente desumersi dalla ricostruzione del catalogo che la stessa Corte di Cassazione si preoccupa di enunciare, finisce per

frammentare comunque l'unitaria categoria nelle diverse ipotesi tipiche di danno non patrimoniale risarcibile, giacché i casi determinati dalla legge finiscono per comportare comunque l'individuazione di «sottocategorie» tipiche di danno non patrimoniale, a cui corrisponderanno distinte valutazioni economiche da parte del giudicante, ai fini risarcitori.

La novità nell'impostazione delle sentenze a sezioni unite, tuttavia, sembra essere: *a)* da un lato, quella di sottacere l'autonoma rilevanza normativa delle singole voci di danno, che pure il giudice, per il principio di tipicità, è tenuto sia ad individuare (nella legge ordinaria o nelle disposizioni costituzionali a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo) che ad accertare, a seguito dell'onere di allegazione da parte di chi propone la domanda risarcitoria; *b)* al contempo, dall'altro lato, quella di ampliare i poteri del giudice nella determinazione discrezionale del danno non patrimoniale risarcibile, consentendogli di rimuovere i parametri di valutazione legati a ciascuna sottocategoria di danno (es. morale, biologico, etc.) per effettuare, ove ritenesse opportuno, una valutazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale.

L'operazione ermeneutica della Suprema Corte di Cassazione, sicuramente pregevole nella parte in cui tenta di evitare i rischi di una possibile duplicazione risarcitoria, lascia adito a talune perplessità nella parte in cui, pur ravvisando quella necessaria tipicità di casi di risarcimento del danno non patrimoniale, disconosce la loro autonoma rilevanza giuridica ai fini risarcitori, relegandoli su un piano meramente descrittivo, contrariamente al dettato normativo che, come ad esempio nel caso del danno biologico, esplicita

ipotesi determinate di pregiudizi non patrimoniali risarcibili ed impone l'adozione di specifiche tabelle, soprattutto in ipotesi di lesioni micropermanenti.

4. Prime applicazioni giurisprudenziali dei principi fissati dalla sentenza n. 26972/2008 resa dalla sezioni unite della Corte di Cassazione.

Per comprendere bene i problemi interpretativi e come possano essere risolti occorre indagare come la giurisprudenza di merito stia dando attuazione ai principi espressi dalla richiamata sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione.

V'è chi ha avuto modo di rimarcare come, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato nelle ipotesi di inadempimento contrattuale, i primi assestamenti della giurisprudenza di merito, in sentenze rimaste non edite, appaiono piuttosto discutibili, a testimonianza dell'esistenza di «qualche problema di assestamento nell'adeguamento ai principi fissati dalle S.U.»¹⁰.

Al riguardo viene riportata, ad esempio, una sentenza del Tribunale di Trieste dell'8 gennaio 2009, la quale «nell'accogliere la domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'inadempimento di un architetto che aveva presentato un progetto non conforme ai parametri edilizi e urbanistici, e quindi inidoneo ad ottenere il rilascio della concessione edilizia, ha rigettato, conformemente ai principi enunciati dalle SS.UU., la domanda relativa al danno esistenziale [*rectius*: «morale», ovvero «non patrimoniale» – n.d.a.]

¹⁰ M. Gazzara, «Danno non patrimoniale da inadempimento: le SS.UU. e le prime applicazioni nella giurisprudenza di merito», in *Danno e responsabilità*, 2009, n. 3, pp. 290 e ss.

asseritamente patito dalla creditrice-committente e consistente nei patemi d'animo, disagi e turbamenti della serenità conseguenti alla aspettativa delusa. In modo assai discutibile ha altresì escluso il risarcimento del danno biologico (sub specie di danno psichico) che pure la c.t.u. aveva riconosciuto come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e ciò sul presupposto della non prevedibilità del danno»¹¹.

Altra giurisprudenza di merito fa discutere per via dell'applicazione di quel margine ampio di discrezionalità che la stessa sentenza della Corte di Cassazione ha espressamente dichiarato di voler mantenere allorché ha ribadito che i casi determinati per legge di risarcimento del danno non patrimoniale, ancorché soggetti al principio di tassatività per via del tenore dell'art. 2059 c.c., possono arricchirsi di ulteriori previsioni in forza della possibilità di ricorrere all'interpretazione evolutiva con riferimento alle norme ed ai principi costituzionali che, proprio in connessione con l'art. 2059 c.c., assicurano la copertura risarcitoria.

Il problema legato ai rischi di un'eccessiva dilatazione del ricorso all'interpretazione evolutiva dei principi costituzionali, a fronte della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., è evidente in altra pronuncia di merito, segnalata in dottrina.

È stato al riguardo evidenziato, infatti, che il «Giudice di pace di Piacenza con sentenza n. 7395/08 ha (...) riconosciuto il danno non patrimoniale ([...] esistenziale) lamentato da un pendolare, abbonato della Trenitalia S.p.a., che lamentava la pessima qualità del servizio erogato dall'azienda nella tratta Piacenza-Milano,

¹¹ M. Gazzara, *op. cit.*, p. 290.

riconosciuta peraltro dalla stessa azienda che, in base a contratti stipulati con la Regione Lombardia, aveva corrisposto agli abbonati un indennizzo consistente in un nuovo abbonamento gratuito. La decisione, che pure richiama espressamente i limiti sanciti dalle S.U. al riconoscimento del danno esistenziale, afferma che tali limiti dovevano considerarsi nel caso di specie superati, attesa la sistematicità della condotta inadempiente di Trenitalia, ed i conseguenti disagi qualificabili oltre la soglia di normale tollerabilità; individua, inoltre, in tale condotta – oltre che il mancato rispetto delle norme del codice del consumo – anche la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, consistente nella *salvaguardia della personalità del cittadino*»¹².

V'è poi la sentenza resa dal Tribunale di Pavia in data 17 dicembre 2008, la quale, in una fattispecie di risarcimento del danno da lesioni gravissime, riconosce, oltre al danno patrimoniale, il solo danno biologico, come da tabelle, considerando inclusa nella valutazione del danno biologico anche il danno morale, senza però tener presente che, con il nuovo indirizzo della Suprema Corte, quando il giudice ricorre alle tabelle è tenuto ad effettuare una personalizzazione al fine di adeguarle alla sofferenza effettivamente subita nel

¹² M. Gazzara, *op. cit.*, p. 290. L'A. annota tale sentenza ammonendo come la stessa in realtà «tradisca, al di là di un ossequio meramente formale, i principi enunciati dalla S.C., configurandosi peraltro assai debole ed incerto il fondamento costituzionale dei diritti asseritamente lesi: essa appare piuttosto ispirata ad un intento sanzionatorio della condotta gravemente inadempiente della Società che gestisce il regime di sostanziale monopolio un servizio pubblico; ancora una volta la sensazione è quella di trovarsi di fronte a dei danni punitivi, il cui riconoscimento è stato sempre costantemente negato dalla Giurisprudenza della S.C.».

caso concreto, tenuto conto dei principi della prova presuntiva¹³.

Infatti, la sentenza n. 29672/2008 resa dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, benché abbia affermato il principio secondo cui «Determina (...) duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo», ribadisce anche che «Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza». Il ricorso alle sole tabelle, senza l'adeguata personalizzazione, non sembra in grado di conferire interezza al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla persona, dato che le tabelle attribuiscono criteri standardizzati di liquidazione, ma non possono tener conto della situazione concreta in cui la vittima si trova.

Nella sentenza del Tribunale di Pavia, pur dando correttamente conto dei principi fissati dal Supremo Collegio a sezioni unite, finisce concretamente per discostarsi, ancorando la valutazione del danno non patrimoniale alle sole risultanze tabellari, escludendo quell'ulteriore risarcimento che sarebbe dovuto derivare dalla personalizzazione della liquidazione rispetto al calcolo tabellare, per tener conto delle sofferenze

¹³ La sentenza resa dal Tribunale di Pavia in data 17 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla rivista «il caso.it» ed è reperibile su Internet all'URL <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1487.htm>.

effettivamente subite dal danneggiato sul caso concreto.

L'argomento usato in sentenza per avvalorare tale esclusione si fonda sul difetto probatorio di tali sofferenze, dimenticando che la sentenza 29672/08 della Cassazione ha precisato l'assoluta valenza probatoria della *prova presuntiva*. In particolare, proprio con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, tale pronuncia del Supremo Collegio ha rimarcato con forza che, «Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto».

Altra sentenza, resa in sede penale dalla Corte di Appello di Salerno in data 8 gennaio 2009, si pronuncia in tema di violenza domestica e maltrattamenti familiari sulla richiesta, avanzata dalla parte civile, di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza di reato, pur in assenza di lesioni all'integrità psico-fisica rientranti nel danno biologico¹⁴. In tale sentenza, dopo il doveroso richiamo all'indirizzo giurisprudenziale recentemente fissato dalle sezioni unite della Cassazione, si trova affermato che, in caso di risarcimento del danno non

patrimoniale derivante da reato, «La recentissima giurisprudenza ha superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, e, nell'ipotesi (ricorrente nel caso in esame) di fatto costituente reato ha affermato la risarcibilità del danno patrimoniale nella sua più ampia accezione, che comprende anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nella sofferenza morale determinata dal non poter fare. Va presa in esame, quindi, la risarcibilità di profili di danno che, prima delle sentenze delle SSUU, costituivano l'oggetto tipico della categoria definita *danno esistenziale* rappresentata dalla forzata rinuncia alle proprie abitudini di vita in conseguenza del fatto illecito dunque, nella modifica *in peius* della personalità del lesso (il c.d. “*sovertimento esistenziale*”)». Prosegue ancora la Corte di Appello di Salerno aggiungendo che «Sotto tale profilo, nella individuazione dell'area del danno risarcibile, occorre considerare che non sono meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha spesso prestato tutela – in ambito civile – la giurisprudenza dei Giudici di Pace. Infatti, va condiviso il principio per cui, anche nell'ipotesi di maltrattamenti familiari (nei quali la condotta è – come nella fattispecie in esame – variegata, consistendo in offese reiterate alla dignità ed al decoro della appellante, alla serenità, in vessazioni e violenze e, da ultimo, nell'imposizione della presenza di un'altra donna) la risarcibilità non può

¹⁴ La citata sentenza della Corte di appello salernitana, anch'essa pubblicata sulla rivista «il caso.it», è reperibile su Internet all'URL <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1505.htm>.

fondarsi su un presunto “diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità”. Va ribadito che, al di fuori dei casi determinati dalla legge, ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale. Proprio rispondendo ad uno dei quesiti di rimessione di febbraio 2008, n. 4712/2008, della Terza Sezione della Cassazione, le SSUU hanno ribadito il principio di *tipicità del danno non patrimoniale*, secondo il quale, mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la *generalklausel* dell’art. 2043 c.c. comporta un’atipicità dell’illecito, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile che rimane tipico in quanto la struttura dell’art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge. E ciò è certamente la legge penale».

Proprio sulla scorta di tale premesse, la sentenza della Corte di Appello salernitana procede con l’affondo motivazionale per restaurare, in sede risarcitoria per fatto illecito derivante da reato, i danni ora solo descrittivamente definibili come danno morale e danno esistenziale. Più precisamente, con la propria sentenza dell’8 gennaio 2008, la Corte di Appello di Salerno intende chiarire che «Riprendendo le categorie dei danni morale ed esistenziale delineate dalle c.d. Sentenze della cinquina (Cass., 31.05.03, n. 8828; Cass., 31.05.03 n. 8827; Cass. 12.05.03, n. 7281; Cass. 12.05.03 n. 7283; Cass. 12.05.03 n. 7282) e rivisitate, da ultimo, dalle SSUU, va precisato che l’ambito che qui interessa è quello del pregiudizio sofferto dalla persona offesa [*rectius*: parte civile,

n.d.a.] nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e cioè sia l’interesse alla integrità morale, sia quello alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, la cui tutela sia ricollegabile a norme di rango costituzionale. Per tali ragioni, tanto il danno morale soggettivo, quanto il danno esistenziale, possono essere risarciti senza che possa ravvisarsi duplicazione del risarcimento».

Come può ben comprendersi, proprio su tale affermazione possono ravvisarsi taluni problemi applicativi dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, dato che l’indirizzo espresso dal Suprema Collegio è volto a negare la risarcibilità del danno esistenziale genericamente inteso, senza alcun riferimento ad interessi protetti dall’ordinamento, specificamente determinati dal richiamo di norme di legge o di valori costituzionali. In sede penale il discorso sul danno esistenziale sembra poter riaffermare la propria forza espansiva nella giurisprudenza di merito, così come traspare dalla richiamata pronuncia salernitana.

Quest’ultima poi, quanto al profilo probatorio, mostra di fare ottimo uso delle indicazioni della Suprema Corte, avvalendosi della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva. Diversamente dall’iter motivazionale seguito dalla citata sentenza del Tribunale di Pavia, infatti, la Corte di Appello campana ha sentenziato che «L’onere probatorio è agevolato dal fatto che la prova può fondarsi su elementi presuntivi dell’esistenza del danno morale. Infatti, in buona parte dei casi, secondo l’*id quod plerumque accidit*, le aggressioni fisiche e morali determinano

generalmente un forte perturbamento valutabile in termini di danno morale (nella più ampia accezione [...]). Ed in tal senso tale riscontro probatorio risiede proprio nel fatto che l'imputato ha consapevolmente sottoposto la moglie, durante il periodo di convivenza matrimoniale, ad un regime di vita abitualmente vessatorio e violento, attraverso la sistematica commissione di più atti lesivi del suo patrimonio morale e della sua integrità fisica, fino ad offenderne la dignità ed il decoro, tanto da obbligarla, nell'ultimo periodo, a tollerare la presenza di un'altra donna nel domicilio coniugale». Pertanto, conclude sul punto la Corte di Appello nella richiamata sentenza, «Il quadro generale, da valutare ai fini della prova concreta del pregiudizio, anche esistenziale, è quello di uno stato durevole e di avvillimento e di umiliazione cui la persona offesa è stata sottoposta per un lunghissimo arco temporale. Il danno morale da reato consiste, infatti, nell'ingiusto turbamento conseguente all'offesa ricevuta, ma l'area risarcibile attiene anche al pregiudizio non patrimoniale consistente nella "sofferenza morale determinata dal non poter fare"». Ricorrendo alla prova presuntiva ribadita anche dalle sezioni unite della Cassazione, la Corte salernitana giustifica la liquidazione tanto della componente «morale», tanto della componente «esistenziale», del pregiudizio subito.

Rimane poi il problema, di enorme rilevanza pratica, relativo alla determinazione del *quantum* risarcibile, a fronte dell'unica ampia categoria di danno non patrimoniale giuridicamente individuabile, al di là delle singole voci meramente «descrittive» di danno non patrimoniale.

Anche su tale punto la Corte salentina è prodiga di motivazioni, nella parte in cui richiama correttamente gli art. 2056 e 1226 c.c., che fissano il criterio equitativo per la liquidazione del danno. La prova presuntiva ha fatto apprezzare in termini di certezza l'esistenza del pregiudizio non patrimoniale, eziologicamente connesso all'offensività del reato, ma di impossibile determinazione quanto al suo esatto ammontare. Ebbene, come precisato dalla Corte di Appello di Salerno, la determinazione monetaria del danno subito «si attua attraverso un giudizio equitativo in base ad una serie di criteri (gravità del reato, entità dell'offesa arrecata, età del soggetto leso, rapporto di parentela, sensibilità dell'avente diritto, ecc.) necessariamente influenzati dalla natura del danno non patrimoniale».

Segnatamente, la sentenza in esame afferma che, «Indipendentemente dalla adesione ad una delle tre linee di pensiero sulla natura di tale danno (afflittiva-sanzionatoria, che attribuisce alla riparazione del danno morale da reato natura di pena privata, risarcitoria, simile a quella del danno patrimoniale e satisfattiva volta ad alleviare le sofferenze patite, con una somma di denaro) la giurisprudenza ha enucleato una serie di parametri ai quali il giudice di merito deve attenersi nella valutazione discrezionale del danno».

Ebbene, ricorda la Corte che il «criterio preferibile per addivenire alla corretta determinazione e liquidazione del danno subito dalla vittima di un fatto avente rilevanza penale è quello della gravità del reato. Tale principio comporta che l'importo da liquidare a titolo di danno morale è direttamente proporzionale alla gravità del fatto. Il profilo della gravità viene, poi, definito in concreto facendo riferimento all'elemento

soggettivo del reato (intensità del dolo o gravità della colpa), alle modalità concrete della condotta dell'agente, oltre che alle circostanze aggravanti e a tutti quegli altri elementi rilevanti secondo la tesi sanzionatoria del danno morale [...]. In tale ambito assume rilievo quindi anche la pena edittale prevista per il reato fonte di danno e quella oggetto di condanna (Cassazione civile, sez., III, 05 febbraio 1998, n. 1164)» (Corte di Appello di Salerno, sentenza dell'8 gennaio 2009).

V'è poi un ulteriore parametro che va considerato ed è «quello della intensità delle sofferenze subite dalla vittima dell'illecito e ciò sulla base del principio intuitivo secondo cui esiste una proporzionalità necessaria tra l'intensità del patema d'animo e la misura della liquidazione del danno morale (Cass., 2 luglio 1997, n. 5944). Poiché sotto il profilo probatorio tale accertamento risulta non agevole trattandosi di profili meramente soggettivi la giurisprudenza ammette il riferimento al criterio della sofferenza dell'uomo medio oppure al livello morale ed intellettuale della vittima»¹⁵.

Aggiunge infine la Corte salernitana che «In altri casi la giurisprudenza ha ritenuto opportuno fare riferimento anche alle condizioni sociali e personali del danneggiato, alla cultura, alla professione esercitata, la posizione sociale e ciò al fine di meglio determinare la gravità dell'illecito penale e, conseguentemente, quantificare concretamente il danno (Cassazione civile, sez. III, 02 luglio 1997, n. 5944)»¹⁶.

¹⁵ Cfr., ancora una volta, la sentenza resa dalla Corte di Appello di Salerno l'8 gennaio 2009.

¹⁶ Sulla scorta di tali criteri, la sentenza resa dalla Corte di Appello di Salerno l'8 gennaio 2009 ha ritenuto di dover considerare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, che l'imputato «è stato condannato alla

5. Conclusioni.

L'analisi della giurisprudenza di merito ha fatto vedere come sia tutt'altro che agevole, nei casi concreti, l'applicazione dei principi fissati dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 29672/2008 sul danno non patrimoniale. Si assiste, infatti: (i) ad una disomogenea interpretazione dei principi elaborati in funzione di nomofilachia dalla Cassazione; (ii) al tentativo di recuperare le desuete categorie dentro i nuovi schemi enunciati dalla Cassazione; (iii) ad immediate interpretazioni evolutive dei principi costituzionali, pur di accordare in altre vesti il risarcimento del danno prima classificato come esistenziale; (iv) all'uso difforme degli strumenti di prova presuntiva; (v) ad un frastagliato ricorso a variegati criteri di liquidazione del danno, che rischiano di generare difformità e diseguaglianze nelle liquidazioni dei pregiudizi non patrimoniali, rimessi sostanzialmente all'assoluta discrezionalità del giudicante.

pena di mesi otto di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, partendo da una pena base di anni uno di reclusione. Allo stesso è stato contestato il reato di quell'articolo 572 c.p. per aver maltrattato la moglie esponendola abitualmente ad una serie di atti lesivi della integrità fisica e morale, tale da sottoporla ad un regime di vita intollerabile, infierendo abitualmente con minacce e violenza fisica. Il quadro che emerge è quello di un contesto sociale fortemente degradato e strettamente legato al lavoro della terra. La parte lesa ha riferito più volte di essere stata continuamente insultata, di essere stata costretta a dormire, talvolta, anche nella stalla e di essere giunta alla decisione di separarsi, di fatto, dal marito solo quando le è stato imposto di accettare la presenza di un'altra donna in casa. Sulla base di tali elementi, e, quindi, della gravità dell'offesa, desunta anche dalla pena in concreto disposta dal primo giudice, dalle modalità della condotta dell'imputato, dall'intensità delle sofferenze subite e dalla reiterazione delle condotte, oltre che, in generale, nel contesto sociale e familiare, ritiene la Corte congruo determinare nella misura di Euro 15.000 il risarcimento dei danni in favore della parte appellante», oltre al pagamento alla stessa delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.

Appare doveroso, nel primo periodo di assestamento e sedimentazione dei principi elaborati dalla Cassazione, non solo tenere alto il confronto in sede scientifica e tra gli operatori del diritto (siano essi avvocati o magistrati, difensori o giudicanti), ma anche effettuare un monitoraggio continuo della giurisprudenza di

merito prodotta in materia, al fine di vagliarla criticamente alla luce del predetto confronto.

Bibliografia.

- Alpa G., *Il danno biologico. Percorso di un'idea*, Cedam, Padova, 2003.
- Bravo F., “La responsabilità per danno da trattamento di dati personali”, in G. Alpa, G. Capilli, P. M. Putti (a cura di), *Casi scelti in tema di responsabilità civile*, Cedam, Padova, 2004, pp. 125-143.
- Bravo F., “Invio di SMS commerciali e risarcimento del danno da illecito trattamento di dati personali”, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, n. 4/5, pp. 793-814.

- Castronovo C., “Il danno esistenziale: il lungo addio”, in *Danno e responsabilità*, 2009, n. 1, pp. 5 e ss.
- Gnani A., “L'art. 2059 c.c. nel nome del danno non patrimoniale: una «lunga marcia» non ancora compiuta”, in G. Ponzanelli (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, cit., pp. 104 e ss.
- Gazzarra M., “Danno non patrimoniale da inadempimento: le SS.UU. e le prime applicazioni nella giurisprudenza di merito”, in *Danno e responsabilità*, 2009, n. 3, pp. 290 e ss.
- Ponzanelli G. (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Cedam, Padova, 2007.